



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1521 del 14/12/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1295 del 17/12/2020

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 1/2014, adottata con D.D. n° 955 del 29.09.2014 a favore della FMC ITALY s.r.l. e volturata alla Ditta Cargill Pectin Italy s.r.l. per la modifica sostanziale dello stabilimento di produzione di pectina da scorze di agrumi sito in Zona Industriale Giammoro – Pace del Mela (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l’AUA n° 1/2014, adottata da questa Direzione con D.D. n° 955 del 29.09.2014 a favore della FMC ITALY s.r.l. relativa ai titoli abilitativi di cui alle lettere a), c) e e) comma 1 art. 3 del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di produzione di pectina da scorze di agrumi svolta nello stabilimento sito in Zona Industriale Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME);
- VISTO** il Provvedimento Unico di rilascio dell’AUA sopracitata con decreto n° 34 del 18.05.2015 da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME);
- VISTA** la D.D. n° 1192 del 16.11.2015 con la quale questa Direzione ha volturato l’AUA n° 1/2014 a favore della Ditta Cargill Pectin Italy s.r.l.;
- VISTA** l’istanza di modifica sostanziale inoltrata dalla Cargill Pectin Italy s.r.l., pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 14717/20 del 07.08.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 20422/20 del 18.08.2020 per l’installazione di un nuovo impianto “Zefiro;
- VISTO** il verbale n° 9cds A.U.A. del 22.09.2020 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione, con nota protocollo n° 21250/20 del 27.08.2020, aggiornata al 28.10.2020 stante la richiesta di integrazioni da parte della STA di Messina;
- VISTA** la nota inviata dall’IRSAP, protocollo n° 25840 del 27.08.2020, attenzionata durante la CdS di cui al punto precedente, con la quale è stato trasmesso il D.D.U.P. n° 159 del 13.07.2020 che autorizza lo scarico dei reflui civili al depuratore consortile, attraverso un nuovo allaccio;
- VISTA** la nota protocollo n° 28647/2020 del 01.10.2020, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 25101/20, con la quale l’IRSAP chiarisce di aver già autorizzato la Ditta a recapitare gli scarichi industriali in rete consortile con provvedimento n° 2648 del 05.09.2013 facente parte dell’AUA a suo tempo rilasciata;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta, pervenute tramite SUAP, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 25487/20 del 06.10.2020;
- VISTO** il verbale n° 13cds A.U.A. del 28.10.2020 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica, durante la quale si decide, preso atto delle integrazioni documentali fornite dalla Ditta, che la stessa dovrà porre in essere tutte le procedure necessarie agli interventi di contenimento delle emissioni odorigene derivanti dalla linea fanghi del depuratore di acque reflue industriali, già autorizzata con l’AUA n° 1/2014, alla luce della vigente normativa. Inoltre si decide di poter procedere alla modifica dell’AUA sopra citata una volta pervenuti formalmente i pareri endoprocedimentali della STA di Messina e del Comune di Pace del Mela;
- VISTO** il parere favorevole da parte dell’UTC del Comune di Pace del Mela (ME), trasmesso con nota protocollo n° 16755 del 06.11.2020 ed assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 29550/20 del 10.11.2020;
- VISTO** il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 8/2020 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 66964 del 13.11.2020, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 17710 del 20.11.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30829/20;
- RITENUTO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento

dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo statuto dell’Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 27.11.2020.

PROPONE

per quanto in premessa di

MODIFICARE

ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 59/13 l’**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 1/2014, adottata da questa Direzione con D.D. n° 955 del 29.09.2014 a favore della FMC ITALY s.r.l., e volturata con D.D. n° 1192 del 16.11.2015 a favore della Ditta Cargill Pectin Italy s.r.l., per la modifica sostanziale del titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) del sopracitato D.P.R. per l’installazione di un nuovo impianto “Zefiro” con punto di emissione E31 presso lo stabilimento sito in Zona Industriale Giammoro – Pace del Mela (ME).

Art. 1) La Ditta è autorizzata ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera prodotte dal nuovo impianto “Zefiro” per il trasferimento delle bucce secche di agrumi ai sili di stoccaggio.

Viene fissato il valore limite alle emissioni relative al punto di emissione E31:

Punto di emissione	Descrizione	Limite (espresso in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E 31	Impianto trasferimento scorze essiccate	Polveri: 20 mg/Nm ³ (1)	Filtro L-FA antistatic polyester needlefelt

(1) D.A. n° 19GAB dell’11 marzo 2010

Art. 2) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all’ARPA di Messina, alla STA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio dell’impianto con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell’arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall’avvenuta misurazione, come chiarito dal comma 5 dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà effettuare al punto di emissione E31, così come per gli altri punti di emissione già autorizzati, la misurazione delle emissioni con cadenza semestrale, comunicando anticipatamente la data in cui verranno svolte le prove, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 4) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione relative alle emissioni di tutti i punti presenti nello stabilimento, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato. Nel caso di superamento dei limiti degli inquinanti imposti, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo.

Art. 5) Inoltre il Gestore dovrà:

1. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
2. rispettare, per le emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
3. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità annuale, agli Organi di controllo competenti;
4. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva.

Per tutte le altre prescrizioni non estesamente riportate, il Gestore dovrà attenersi a quanto imposto con l'AUA n° 1/2014.

Art. 6) Il Gestore, per la linea trattamento fanghi depuratore acque industriali, oltre a rispettare quanto riportato nell'AUA n° 1/2014, dovrà attivare, entro due mesi dalla notifica del presente atto secondo quanto previsto dall'art. 272-bis comma 1 del D.Lgs. n° 152/06, la procedura di modifica per l'adeguamento della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 269 al fine di garantire il rispetto dei limiti inerenti alla concentrazione di sostanze odorigene come emissioni diffuse provenienti dalle vasche del depuratore e dall'area di trattamento dei fanghi di depurazione.

Art. 7) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 8) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 9) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n.6.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte V del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 12) La presente Determina di modifica sostanziale fa parte integrante dell'AUA n° 1/2014 e non incide sulla durata dell'autorizzazione già rilasciata.

Art. 13) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla STA di Messina, all'Area Tecnica del Comune di Pace del Mela (ME) e all'ARPA di Messina.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Zona Industriale Giammoro – Pace del Mela (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea sia elettronica, rimane a disposizione degli Organi di controllo in qualunque momento ne facciano richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 02.12.2020

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)